

COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27

della **GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: CONCESSIONE ALLA DITTA “AZIENDA AGRICOLA PALÙ” DI BRENA IVAN, LORIS E IORI FLORA SOCIETÀ SEMPLICE CON SEDE A BLEGGIO SUPERIORE, FRAZIONE GALLIO N. 8,, PER GLI ANNI 2017-2018-2019 E 2020, DEL DIRITTO DI ERBATICO (SFALCIO E RECUPERO FIENO) SU AREE PRATIVE E PASCOLIVE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAVEDAGO.

Il giorno 4 maggio 2017

ad ore 19.00

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori :

Daldoss Silvano	P
Cainelli Katia	P
Dalsass Valter G.	A

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Daldoss Silvano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

416-GC

OGGETTO: CONCESSIONE ALLA DITTA “AZIENDA AGRICOLA PALÙ” DI BRENA IVAN, LORIS E IORI FLORA SOCIETÀ SEMPLICE CON SEDE A BLEGGIO SUPERIORE, FRAZIONE GALLIO N. 8,, PER GLI ANNI 2017-2018-2019 E 2020, DEL DIRITTO DI ERBATICO (SFALCIO E RECUPERO FIENO) SU AREE PRATIVE E PASCOLIVE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAVEDAGO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che le aree comunali destinate a pascolo in prossimità delle malghe Dagnola Bassa (circa 16.000 mq.), le aree comunali in località “Priori” oggetto del recente intervento di recupero paesaggistico-ambientale (circa 45.000.= mq.) e, rispettivamente le aree comunali in località “Priori” utilizzate quale “pista fondo” (circa 25.000 mq.) consentono nel periodo estivo, la pratica agronomica dello sfalcio del cotico erboso per produzione di foraggio.

Ritenuto che tale pratica permetterebbe di contenere la diffusione di specie arbustive ed arboree che naturalmente tendono a ricolonizzare gli spazi aperti, consentendo, di conseguenza, la conservazione di una certa impronta paesaggistica tradizionale caratterizzata dall'alternanza di spazi aperti e formazioni boscate chiuse, nonché il mantenimento di ambienti di un certo interesse per il pascolo oltreché per la fauna selvatica.

Evidenziato come la gestione agronomica di tali superfici debba, quindi, ritenersi, da parte della proprietà, auspicabile, necessaria e da perseguire anche per la possibile produzione di fieno.

Accertato che, a tale scopo, l'Amministrazione comunale con avviso pubblico prot. n. 651 di data 10.03.2017 ha segnalato l'intendimento di procedere, mediante confronto concorrenziale, alla concessione del diritto di erbatico (sfalcio e recupero foraggio) sulle predette aree per gli anni 2017-2018-2019 e 2020, invitando le aziende agricole interessate a presentare, entro la scadenza del 25.03.2017, istanza di partecipazione al confronto medesimo.

Fatto presente che nell'avviso medesimo si precisava che la concessione sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente partendo dal prezzo a base d'asta fissato in sede di gara, garantendo, comunque, il diritto di prelazione a favore del miglior offerente residente nel Comune di Cavedago (o del titolare di azienda avente sede nel Comune di Cavedago).

Segnalato che entro la predetta scadenza del 25 marzo 2017 hanno presentato istanza di partecipazione al confronto concorrenziale n. 3 imprese agricole e che, conseguentemente, la Giunta comunale con deliberazione n. 25 di data 18 aprile 2017, immediatamente eseguibile, ha indetto un confronto concorrenziale per la concessione, a mezzo di trattativa privata, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 del diritto di erbatico (sfalcio e recupero foraggio) sulle precitate aree comunali destinate a pascolo in prossimità delle malghe Dagnola Bassa (circa 16.000 mq.) e in località “Priori” (circa 45.000.= mq., oggetto del recente intervento di recupero paesaggistico-ambientale e circa 25.000 mq. utilizzati quale “pista fondo”), invitando a parteciparvi le tre aziende agricole locali che ne avevano fatto richiesta.

Verificato che entro la scadenza delle ore 12.00 del giorno 26 aprile 2017 è pervenuta all'amministrazione un'unica offerta da parte della ditta “Azienda agricola Palù” di Brena Ivan, Loris e Iori Flora Società Semplice con sede a Bleggio Superiore, frazione Gallio n. 8 (prot. n. 1086/2017 di data 26.08.2017) che ha offerto il canone annuo di €. 281,00.= (Euro duecentottantuno//00), superiore al canone annuo di €. 200,00.= per ogni ettaro di terreno da assegnare in concessione stabilito dalla Giunta comunale con la precitata deliberazione n. 25 di data 18 aprile 2017.

Constatato che non essendo pervenuta alcuna offerta da parte di residenti nel Comune di Cavedago o di titolari di azienda avente sede nel Comune di Cavedago, non sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione riservato a tali soggetti.

Ritenuta la congruità del canone offerto, anche in relazione ad una valutazione del valore del foraggio potenzialmente recuperabile e della possibilità, da parte ditta “Azienda agricola Palù” di Brena Ivan, Loris e Iori Flora Società Semplice con sede a Bleggio Superiore, di poter usufruire per l'attività di sfalcio dei contributi finanziari previsti Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile dell'Ufficio di ragioneria ha espresso parere di regolarità contabile.

Visto lo Statuto comunale.

Vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg..

Vista, in tal senso, la L.P. 14.06.2005, n. 6 ed il relativo regolamento di esecuzione.

Visto il TURLOC approvato con DPR 01.02.2005 nr. 3/L e la LR 23.10.1998 n. 10.

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di concedere in uso alla ditta “Azienda Agricola Palù” di Brena Ivan, Loris e Iori Flora Società Semplice con sede a Bleggio Superiore, frazione Gallio n. 8, C.F. – P.IVA 00424110229, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, senza diritto di tacita proroga o di sublocazione, le aree comunali destinate a pascolo in prossimità delle malghe Dagnola Bassa (circa 16.000 mq. della p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago) e in località “Priori” (circa 70.000 mq. delle pp.ff. in C.C. Cavedago, di cui 45.000.= delle pp.ff. 3083, 3085 e 3086/1 in C.C. Cavedago risultanti dal recente intervento di recupero paesaggistico-ambientale e circa 25.000 mq. delle pp.ff. 3069, 3070, 3071, 3072, 3082, 3084, 3085, 3086, 3087, 3091/2 in C.C. Cavedago su cui insiste la “pista fondo”), ai fini dell’esercizio del diritto di erbatico (sfalcio e recupero foraggio).
2. Di stabilire che la concessione è assegnata alle seguenti condizioni:
La concessione avrà durata di quattro anni (annualità 2017, 2018, 2019 e 2020) e sarà subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. l’attività di sfalcio sarà effettuata dal 1° luglio al 15 settembre per quanto riguarda le aree a pascolo in prossimità delle malghe Dagnola Bassa e dal 1° luglio al 15 luglio per quanto riguarda le aree in località “Priori” (pista da sci da fondo e aree oggetto di intervento di recupero paesaggistico-ambientale);
 - b. l’effettuazione dello sfalcio dell’erba dovrà essere eseguito a regola d’arte, con impiego di macchine operatrici adeguate ad operare in ambiente di montagna e senza arrecare danno alcuno alla superficie prativa e a quella forestale adiacente;
 - c. prima dell’inizio dell’attività di sfalcio, l’intervento dovrà essere concordato l’Amministrazione comunale proprietaria, in modo da stabilire i tempi e modalità di intervento, tali da garantire il decoro paesaggistico;
 - d. dovrà essere perseguito il miglioramento dell’area eliminando eventuale rinnovazione arbustiva e infestante dell’area oggetto di sfalcio anche mediante lavorazioni accessorie da eseguire, manualmente con decespugliatore e/o con trince montate su braccio meccanico snodabile manovrato da trattrice;
 - e. è esclusa la possibilità la concimazione chimica, ma eventualmente e solo se concordata ed autorizzata, la concimazione organica (stallatico);
 - f. non devono essere danneggiate le eventuali opere di viabilità interna e/o di accesso all’area e le strutture presenti (staccionate, manufatti, etc.)

- g. non deve essere effettuata alcuna installazione di strutture né fisse né precarie sull'area senza il preventivo consenso del Comune;
- h. il Comune potrà accedere all'area soggetta a concessione direttamente tramite proprio personale o incaricati per effettuare eventuali nuove opere e qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendesse necessario;
- i. qualora l'Azienda Agricola sia inadempiente, anche parzialmente, il servizio decadrà senza necessità di preavviso;
- j. il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità per danni causati a terzi nel corso dell'attività di sfalcio, raccolta e trasporto del fieno;
- k. per la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali le Amministrazioni comunali si avvarranno dei custodi forestali preposti alla vigilanza sul patrimonio silvo-pastorale oggetto del diritto di erbatico (sfalcio e recupero foraggio), i quali sono autorizzati a contestare alla ditta esecutrice la mancata esecuzione anche parziale delle lavorazioni di sfalcio e l'erronea modalità di loro effettuazione;
- l. alla ditta concessionaria viene consentita la presentazione di eventuali domande di contributo per la conservazione delle aree prative e/o comunque l'inserimento di detta area nel rispettivo fascicolo aziendale per il periodo di durata della concessione. Tale concessione non qualifica però il presente contratto quale contratto agrario (e quindi soggetto a tale normativa) ma si qualifica come concessione di diritto di erbatico che la ditta concessionaria effettua per conto del Comune;
- m. La concessione potrà essere revocata con decisione dell'Amministrazione per motivi di interesse pubblico e/o pubblica utilità o qualora non siano rispettate le condizioni come sopra specificato; nel caso di revoca l'azienda concessionaria non potrà avanzare al Comune alcuna richiesta di danni;
- n. l'azienda agricola è chiamata a versare anticipatamente al Comune, il corrispettivo annuo offerto per detta cessione di erbatico;
- o. non è richiesta la produzione di alcuna cauzione definitiva, vista l'esiguità del canone annuo posto a base di gara.
- p. il contratto si intenderà concluso con la sottoscrizione della deliberazioni comunale con la quale viene concesso il diritto di sfalcio.

- 3. Di dare atto che il fine della presente deliberazione è il mantenimento del pascolo sulle aree indicate al precedente punto 1. del dispositivo della presente deliberazione.
- 4. Di dare atto che la scelta del contraente trova giustificazione nel disposto dell'art. 21, comma 4, lettera h) della L.P. 23/1990.
- 5. Di confermare la sospensione del diritto di uso civico per tutta la durata della concessione, dando atto che, ai sensi dell'art. 15, c. 6, della L.P. 6/2005, non è necessaria l'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T..
- 6. Di stabilire che la concessione sarà formalizzata con scambio di corrispondenza e con la sottoscrizione per accettazione del presente provvedimento da parte del signor Brena Ivan, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta "Azienda Agricola Palù" di Brena Ivan, Loris e Iori Flora Società Semplice con sede a Bleggio Superiore.
- 7. Di accertare l'entrata di €. 2.416,60.= al Titolo 3 Tipologia 100 Categoria 1 cap. 500 del Bilancio di previsione 2017 di questo Comune e al Bilancio pluriennale 2017-2019 per ciascuna delle annualità della presente concessione.

- 8.** Di stabilire che l'entrata medesima sia reinvestita totalmente con appositi provvedimenti per azioni di miglioramento e valorizzazione del patrimonio soggetto ad uso civico di Cavedago ai sensi dell'art. 10 della L.P. 6/2005.
- 9.** Di dichiarare, con voti unanimemente espressi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
- 10.** Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.
- I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Daldoss Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 04.05.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo informatico del sito del Comune per dieci giorni consecutivi, dal 05.05.2017 al 15.05.2017.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPGR n.3/L-2005.

Lì, 04.05.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 – comma 2 – D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio